

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-1381 del 17/03/2023
Oggetto	DEMANIO IDRICO ACQUE, R.R. N.41/2001 ART. 27 - SANI RINO SNC DI SANI ALFREDO & C - DOMANDA 12.12.2022 DI RINNOVO DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA PUBBLICA, PER USO INDUSTRIALE, DAL SUBALVEO DEL TORRENTE BAGANZA IN COMUNE DI FELINO (PR), LOC. CAPOLUOGO. RINNOVO CONCESSIONE. PROC PR17A0025, SINADOC 40039
Proposta	n. PDET-AMB-2023-1402 del 16/03/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno diciassette MARZO 2023 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la l.r. 9/1999 (Disciplina della procedura di V.I.A); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie, 609/2002 e 1325/2003; 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;
- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 106/2018, con cui è stato conferito al Dott. Paolo Maroli l'incarico dirigenziale della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, successivamente prorogato con DDG 126/2021.

PRESO ATTO della domanda in data 12.12.2022 prot PG/2022/202335 con cui l'azienda Sani Rino Snc di Sani Alfredo & C, c.f. 02850570348, ha richiesto il rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche ai sensi dell'art. 27, r.r. 41/2001, codice pratica PR17A0025;

DATO ATTO che ai sensi dell'art 27 comma 8) del r.r. 41/200, L'utente che ha presentato domanda di rinnovo può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in

corso di rinnovo.

DATO INOLTRE ATTO che la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso industriale;

PRESO ATTO del esito della Conferenza di Servizi decisoria .in merito all' - Istanza di rinnovo Autorizzazione Unica Ambientale DPR 59/2013 e s.m.i. e delle concessioni demaniali - Ditta Sani Rino S.N.C. Di Sani Alfredo & C. per l'insediamento in Comune di Felino, Via Galilei, di cui al verbale in data 20.02.2023;

CONSIDERATO:

- che il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino, ai sensi dell'art. 7, r.d. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, r.r. 41/2001, ad oggi Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po;
- che la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. "Direttiva Derivazioni" (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. "Metodo Era", definiti dalla medesima direttiva;
- che in base alla valutazione ex ante condotta col "metodo Era", la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di "Attrazione", definiti dalla medesima direttiva;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per il canone per l'anno 2023;
- ha versato la somma pari a 103,80 euro richiesta a titolo di aggiornamento del deposito cauzionale;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio del rinnovo della concessione codice pratica PR17A0025;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire all' azienda Sani Rino Snc di Sani Alfredo & C, c.f. 02850570348 il rinnovo la concessione di derivazione di acqua pubblica dal subalveo del torrente Baganza esercitata in comune di Felino (PR) per uso

industriale, con portata massima pari a litri/sec. 5 e per un quantitativo non superiore a mc/anno 2300, codice pratica PR17A0025, ai sensi dell'art. 27, r.r. 41/2001, con le caratteristiche descritte con le caratteristiche descritte nel disciplinare allegato al presente atto che sostituisce e annulla il precedente;
L'opera di presa è sita in Comune di Felino (PR), su terreno di proprietà demaniale censito al fg. n. 3, fronte mapp. n. 279; coordinate UTM RER: X= 597634 Y= 950861;

2. di stabilire che la concessione è rinnovata fino al 30.06.2026 in conformità con le prescrizioni della Conferenza di Servizi decisoria, in merito all' -Istanza di rinnovo Autorizzazione Unica Ambientale DPR 59/2013 e s.m.i. e delle concessioni demaniali - Ditta Sani Rino S.N.C. di Sani Alfredo & C. per l'insediamento in Comune di Felino, Via Galilei, di cui al verbale in data 20.02.2023;

3. di dare atto che il canone dovuto per l'anno 2023 quantificato in 685,88euro è stato pagato;

4. di dare atto che la somma richiesta a titolo di aggiornamento del deposito cauzionale, quantificata in 103,80 euro, è stata versata;

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;

6. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;

7. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

8. di dare atto che la Responsabile del procedimento è il Titolare dell'Incarico di funzione "Polo specialistico Demanio Idrico Acque per uso industriale ed altri utilizzi" Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest ARPAE, Pietro Boggio;

9. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate

dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;

10. di notificare il presente provvedimento attraverso posta elettronica certificata.

Il Responsabile

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Dott. Paolo Maroli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA
DELL'EMILIA ROMAGNA
DISCIPLINARE D'USO**

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica dal subalveo del torrente Baganza rilasciata in rinnovo alla ditta Sani Rino Snc di Sani Alfredo & C, c.f. 02850570348, - codice procedimento PR17A0025.

ART. 1 – QUANTITATIVO E MODALITA' DI PRELIEVO DELL'ACQUA

quantità di acqua derivabile:

- portata massima 5 litri/sec.;
- quantitativo massimo del prelievo 2300 mc/anno.

ART. 2 – DESTINAZIONE D'USO DELL'ACQUA

la risorsa derivata è destinata all'uso industriale, e può essere utilizzata esclusivamente per produzione di calcestruzzo preconfezionato.

**ART. 3 – LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO E DESCRIZIONE DELLE
OPERE DI DERIVAZIONE**

l'opera di presa consiste in una trincea drenante orizzontale con pozzo di testa come dettagliato nella relazione tecnica allegata alla domanda a firma del dottor geologo Paolo Panicieri, ubicata su terreno di proprietà demaniale, catastalmente identificato in comune di Felino:

- coordinate catastali: foglio 3, fronte mappale 279;
- coordinate geografiche UTM RER X= 597634 Y= 950861;
- codice corpo idrico individuato in base al piano di gestione distrettuali ai sensi delle dgr 1781/2015 e dgr 2067/2015 0117090000004ER.

ART. 4 – DURATA DELLA CONCESSIONE

4.1 - la concessione è rinnovata fino al 30.06.2026 in conformità con le prescrizioni della Conferenza di Servizi decisoria, in merito all' -Istanza di rinnovo Autorizzazione Unica Ambientale DPR 59/2013 e s.m.i. e delle concessioni demaniali - Ditta Sani Rino S.N.C. di Sani Alfredo & C. per l'insediamento in Comune di Felino, Via Galilei, di cui al verbale in data 20.02.2023;

4.2 - qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà di Arpae di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del rr 41/2001;
- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del rr 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ART. 5 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE

5.1 - qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza, ai sensi dell'art. 27, comma 1 del rr 41/2001.

5.2 - nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione a Arpae prima della scadenza della stessa. in questo caso, per quanto riguarda gli adempimenti necessari, vale quanto indicato all'art. 8, punto 6, del presente disciplinare.

ART. 6 – CANONE DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
2. Dal 1 marzo 2021 il pagamento dei canoni, dei depositi cauzionali e delle spese istruttorie dovute alla Regione per l'utilizzo del demanio idrico dovranno essere eseguiti tramite il sistema PagoPA. Il pagamento dovrà avvenire accedendo al sistema tramite il seguente link: PayER-PagoPA, le indicazioni necessarie per il pagamento tramite la piattaforma sono riportate alla pagina web "Concessioni e demanio idrico modalità di pagamento" accessibile tramite il link: www.arpae.it/pagamentidemanioidrico.
3. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno; per l' anno 2023 il canone è determinato in 685,88 euro.

ART. 7 – DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale complessivamente versato, pari a 685,88 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ART. 8 – OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGETTATA LA DERIVAZIONE

8.1 - dispositivo di misurazione – di dare atto che questa Agenzia, al fine di tutelare la risorsa idrica, si riserva di provvedere alla revisione dell'utenza, anche prima della scadenza della concessione, imponendo l'obbligo di installazione di idonei dispositivi di misurazione delle portate e dei volumi d'acqua derivati, a seguito di quanto l'Amministrazione Regionale competente in materia di pianificazione del bilancio ha indicato con dgr n. 1195/2016 e dgr 2254/2016, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 95, comma 3 e 5 del dlgs n. 152/2006, nonché ai sensi dell'art. 48 del rr n. 41/01;

E' fatto quindi obbligo al concessionario, ai sensi dell' art. 95 del dlgs n.152/2006, della dgr n. 1195/2016 e della dgr 2254/2016 dell'installazione di idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata (contatore totalizzatore Woltman e tangenziale, analogico o digitale, elettromagnetico, a flusso libero – altro), assicurandone il buon funzionamento per tutta la durata della concessione, nonché l'invio, entro il 31 dicembre di ogni anno, dei risultati delle misurazioni effettuate a Arpae SAC Parma.

8.2 - cartello identificativo - il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa, o se ubicata all'aperto, in un luogo protetto nelle immediate vicinanze, il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica. tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. in caso di furto o smarrimento il concessionario deve informare arpae struttura autorizzazioni e concessioni di parma che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

8.3 - variazioni - ogni variazione relativa al contatore (se previsto) e alle opere di prelievo, ivi compresa la sostituzione e/o il posizionamento delle pompe e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta a Arpae, che valuterà se autorizzarla. la variazione

della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso, dà luogo a decadenza della concessione. ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata a arpae struttura autorizzazioni e concessioni di parma.

8.4 - stato delle opere - le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. la ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. e' fatto assoluto divieto, in base alla lr n. 7/1983, di utilizzare pozzi per scarico di liquami o di altre sostanze. il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi. in ogni caso è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del dlgs n. 152/2006.

8.5 - sicurezza e rumore - e' a carico del concessionario l'osservanza di ogni eventuale ulteriore obbligo derivante da norme specifiche, di qualsiasi livello o prescritto dalle autorità competenti ai sensi di legge ed in particolare di quelli riguardanti la necessità di porre in essere misure di sicurezza atte a prevenire intrusioni anche accidentali nei luoghi in cui avviene la derivazione nonché di utilizzare, per il prelievo, il sollevamento ed il trasporto della risorsa idrica, apparecchiature conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza e di rumore.

8.6 - sospensioni del prelievo - il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato da Arpae il divieto di derivare acqua. analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

Arpae, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 22 del dlgs n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni nonché dall'art. 48 del rr n. 41/01;

8.7 - cessazione dell'utenza (titolo iii del rr n. 41/2001) - il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte. nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare a Arpae la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero. salvo che non sia diversamente richiesto, il concessionario è tenuto a provvedere, a proprie spese, alla rimozione di tutti i manufatti delle opere di presa per il ripristino nei luoghi delle condizioni richieste dal pubblico generale interesse, secondo le modalità prescritte dall'amministrazione concedente.

8.8 - subconcessione - e' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione.

8.9 - revoca - la concessione può essere revocata in qualunque momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.

8.10 – rinuncia – la rinuncia alla concessione, a norma dell'art. 34 del rr n. 41/2001, deve essere comunicata in forma scritta a Arpae.

8.11 – cambio di titolarità – la richiesta di cambio di titolarità, a norma dell'art. 28 del rr n. 41/01, è indirizzata a Arpae entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

8.12 - varianti alla concessione – le varianti sostanziali o le varianti non sostanziali della concessione, come definite dall'art. 31 del rr n. 41/2001, verranno istruite da Arpae a norma del citato articolo.

art. 9 – sanzioni

fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione:

- è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della lr 3/1999 e ss. mm. e integrazioni, qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare;
- decade immediatamente dal diritto a derivare in caso di sub-concessione a terzi.

- decade dal diritto a derivare qualora commetta uno o più dei seguenti fatti, eventi od omissioni e, diffidato a regolarizzare la propria situazione entro il perentorio termine di 30 giorni, non vi provveda:
- destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel disciplinare di concessione;
- mancato pagamento di due annualità del canone;
- decorrenza del termine di cui all'art. 19, comma 3, senza valida motivazione.

E' inoltre facoltà di Arpae di revocare e di dichiarare la decadenza dal diritto di derivare ed utilizzare l'acqua pubblica per i casi di cui all'art. 55 del tu n. 1775 del 1933:

- a) per non uso durante un triennio consecutivo;
- b) per cattivo uso in relazione ai fini dell'utilizzazione dell'acqua pubblica;
- c) per inadempimento delle condizioni essenziali della derivazione ed utilizzazione;
- d) per abituale negligenza ed inosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore;
- e) per mancato pagamento di due annualità del canone;
- f) per il decorso dei termini stabiliti nel decreto e nel disciplinare, entro i quali il nuovo concessionario deve derivare e utilizzare l'acqua concessa.

il termine di cui alla lettera f) è suscettibile di proroga qualora ricorra un giustificato ritardo nell'esecuzione delle opere. nei casi di decadenza l'obbligo del pagamento del canone cessa allo spirare dell'annualità, che trovasi in corso alla data dell'atto che pronuncia la decadenza.

Arpae, nel caso di alterazione dello stato dei luoghi che pregiudichi il regime idraulico del corso d'acqua o il regime delle acque sotterranee, può disporre la riduzione in pristino, fissando i modi ed i tempi dell'esecuzione dei lavori. in caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore, secondo le modalità e per gli effetti stabiliti dal rd 14 aprile 1910, n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello stato.

ARTICOLO 10 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L' Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

ART. 11 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

Il/La

sottoscritto/a

c.f. _____ in qualità di legale
rappresentante di Sani Rino Snc di Sani Alfredo & C, c.f. 02850570348
presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di
accettarne le condizioni e gli obblighi.

Firma per accettazione

PER Il concessionario

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.